

STUDIO CERVATO & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI · REVISORI LEGALI
CONSULENTI DEL LAVORO

Cervato Claudio • Dott. Commercialista e Revisore Legale
Cervato Alessandro • Dott. Commercialista e Revisore Legale
Gelmini Roberto • Ragioniere e Consulente del Lavoro

Oggetto: novità fiscali della prima parte di anno.

Vago di Lavagno, 04 giugno 2024.

BONUS EDILIZI – ALCUNE IMPORTANTI NOVITA'

Nel **CDM del 26/03/2024** è stato approvato il DL 39/2024 (già convertito in legge) che introduce **misure urgenti** in materia di **agevolazioni fiscali**.

In particolare, le disposizioni, volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia di bonus edilizi, **aboliscono le ipotesi** di opzione per la **cessione del credito/sconto in fattura che residuavano** dopo l'introduzione del DL n. 11/2023 (cd. decreto "blocca cessioni").

Il decreto prevede, tra l'altro, quanto segue:

- **opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito: l'eliminazione**, per gli **interventi successivi all'entrata in vigore** delle nuove norme, delle **residue fattispecie** per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni per il cd. **sconto in fattura o per la cessione del credito**, in luogo della detrazione
- **comunicazione delle opzioni**: al fine di acquisire, alla scadenza del termine previsto per l'invio del **modello di Comunicazione delle opzioni** esercitate nel 2023 (4 aprile 2024), l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, viene **esclusa** l'applicazione dell'istituto della **remissione in bonis** che avrebbe consentito, col pagamento di una minima sanzione, l'invio della comunicazione fino al 15 ottobre 2024
- **comunicazione preventiva**: al fine di garantire una adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economico-finanziarie connesse ai bonus edilizi in via anticipata rispetto al momento in cui le relative fatture elettroniche sono caricate sullo SDI, sarà introdotta una **comunicazione preventiva** nel momento dell'**avvio del progetto dei lavori**. È, inoltre, previsto, un **corredo sanzionatorio**: l'omessa trasmissione di tali informazioni se relativa:
 - agli interventi già avviati: determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di €. 10.000
 - a nuovi interventi: è prevista la **decadenza dall'agevolazione fiscale**;
- **utilizzo prioritario per i ruoli impagati**: al fine di evitare l'utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi da parte di soggetti (fornitore che ha concesso lo sconto in fattura / cessionario del credito) che abbiano debiti nei confronti dell'erario, si dispone (come già previsto in altri casi) la **sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto**, dell'utilizzabilità di detti crediti d'imposta in presenza di **iscrizioni a ruolo/carichi affidati agli agenti della riscossione** (avvisi di accertamento direttamente esecutivi) relativi a **imposte erariali**, per importi **complessivamente superiori a €. 10.000** ove siano scaduti i termini di pagamento (es: 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento) e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione/**piani di dilazione** (art. 19, Dpr 602/73) per i quali non sia intervenuta decadenza.
- **le detrazioni** relative a spese sostenute nel 2024 relative al **Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus** (compreso il Sismabonus acquisti) **sono obbligatoriamente ripartite in 10 quote annuali** (anziché in 4/5, come attualmente previsto).

STUDIO CERVATO & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI · REVISORI LEGALI
CONSULENTI DEL LAVORO

Cervato Claudio • Dott. Commercialista e Revisore Legale

Cervato Alessandro • Dott. Commercialista e Revisore Legale

Gelmini Roberto • Ragioniere e Consulente del Lavoro

- **Aliquote di detrazione per le ristrutturazioni:** la detrazione per le ristrutturazioni (art. 16-bis, Tuir) dal 2028 fino al 2033 non sarà più del 36% (è del 50% fino al 31/12/2024) ma del 30%, inoltre, **dal 2025 e inoltre il limite massimo di spesa sarà ridotto a € 48.000 (dagli attuali € 96.000).**

DIVIETO DI COMPENSAZIONE - RUOLI SCADUTI PAGABILI TRAMITE COMPENSAZIONE

La **Legge di bilancio 2024** ha introdotto importanti novità in tema di **compensazioni**. In particolare, sono state introdotte una serie di restrizioni **all'uso delle compensazioni fiscali** tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

L'art. 1 co. 94 lett. b) della L. 213/2023 introduce, nell'art. 37 del DL 223/2006, il nuovo co. 49-quinquies volto a disciplinare un peculiare divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo scaduti che va ad aggiungersi al divieto già esistente. A partire dal prossimo **01/07/2024** (dalle compensazioni "effettuate" dalla suddetta data), in base alla citata previsione normativa: in presenza di "*iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro centomila*"; sussiste un "divieto di compensazione" ex **art. 17, D.lgs. 241/1997**; si tratta, in sostanza, delle compensazioni "orizzontali", riguardanti **crediti e debiti di diversa natura** che avvengono nel modello **F24** (la norma non riguarda le compensazioni "verticali", che riguardano la stessa imposta, anche se esposte nel modello F24).

Tale nuova regola si aggiunge a quella già esistente e disciplinata dall'**art. 31 co. 1 del DL 78/2010**, che già prevede un **divieto di compensazione** in presenza di ruoli scaduti, con riferimento ai carichi di ruolo superiori a **€ 1.500,00**.

In termini pratici, la nuova regola sulle compensazioni prevede che: se sono presenti carichi di ruolo per un importo complessivamente superiore a **€ 100.000,00 si applica un generale divieto di compensazione ex art. 17, D.lgs. 241/1997**.

A quanto appena visto va ad aggiungersi, con l'inserimento del **comma 3-bis nell'art. 121 del DL 34/2020**, riferito ai crediti derivanti dall'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi (chi acquista tali crediti), l'introduzione un **nuovo divieto** per cui: in presenza delle **iscrizioni a ruolo/carichi** per imposte erariali e relativi accessori o iscrizioni a ruolo/carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'AdE, inclusi gli atti di recupero per utilizzo indebito di crediti per importi **complessivamente superiori a € 10.000** per i quali sia già decorso il **trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento** (es: 30° giorno dal 60° giorno dalla notifica della cartella) e vi siano provvedimenti di sospensione in essere o sia intervenuta decadenza dalla rateazione **l'utilizzabilità in compensazione** nel mod. F24 dei crediti d'imposta acquisiti (per la quota spendibile nell'anno), presenti nella Piattaforma telematica, **è sospesa fino a concorrenza degli importi dei citati ruoli/carichi** (è, dunque, **ammesso l'utilizzo dell'ecedenza** rispetto ai ruoli/carichi).

Pertanto il nuovo quadro dei divieti di compensazione orizzontale (in F24) può essere così riassunto:

- divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per un importo superiore a € 1.500,00;
- divieto di compensazione in presenza di somme iscritte a ruolo per un importo complessivamente superiore a € 100.000 anche non scaduti;
- divieto di compensazione per i solli crediti da cessione/sconto in fattura di bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo/carichi per imposte erariali e relativi accessori o iscrizioni a ruolo/carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'AdE superiori a € 10.000.

STUDIO CERVATO & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI · REVISORI LEGALI
CONSULENTI DEL LAVORO

Cervato Claudio • Dott. Commercialista e Revisore Legale

Cervato Alessandro • Dott. Commercialista e Revisore Legale

Gelmini Roberto • Ragioniere e Consulente del Lavoro

DL 26/03/2024 - BONUS INVESTIMENTI 4.0 E CREDITO R&S – NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LA FRUIZIONE

Il DL n. 39 approvato nel CDM del 26/03/2024 introduce una comunicazione preventiva ai fini del monitoraggio del credito d'imposta per investimenti 4.0 e dei crediti d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione.

In particolare, la nuova disposizione riguarda: i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020; i crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'art. 1 commi 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies.

In particolare, si prevede che ai fini della fruizione dei suddetti crediti d'imposta le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

- l'ammontare complessivo degli investimenti;
- la presunta ripartizione negli anni del credito;
- e la relativa fruizione che si intendono effettuare "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".

Tale comunicazione dovrà essere poi aggiornata al completamento degli investimenti. Facendo così seguire, ad investimento ultimato, una comunicazione di conferma del credito d'imposta.

Alla luce del nuovo quadro normativo vanno così distinti gli investimenti:

- effettuati dal 30/04/2024: è richiesta una **specifico comunicazione preventiva** nonché una comunicazione a **consuntivo**, una volta completati gli investimenti
- effettuati dal 1/01/2024 fino al 29/03/2024: la comunicazione va effettuata **solo a consuntivo**
- **effettuati nell'anno 2023: è richiesta la nuova comunicazione a consuntivo anche per gli investimenti effettuati nell'anno 2023 poiché ad essa è subordinata "la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti"**.

Per l'invio delle predette comunicazioni è stata rimossa la possibilità di procedere all'invio tramite PEC, come inizialmente previsto e pertanto dovrà essere utilizzata l'apposita procedura disponibile sul portale del GSE.

STUDIO CERVATO & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI · REVISORI LEGALI
CONSULENTI DEL LAVORO

Cervato Claudio • Dott. Commercialista e Revisore Legale

Cervato Alessandro • Dott. Commercialista e Revisore Legale

Gelmini Roberto • Ragioniere e Consulente del Lavoro

In sintesi:

Investimenti 2024 - “Industria 4.0” - “Ricerca & Sviluppo”	Investimenti che “si intendono effettuare” a decorrere dal 30/03/2024	Comunicazione “preventiva” (ex ante), nella quale indicare gli investimenti “programmati” dal 30.3.2024 nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione; comunicazione “a consuntivo” (ex post) all’atto del completamento degli investimenti.
	Investimenti effettuati nel periodo 1/01/2024 – 29/03/2024	Comunicazione (ex post) di completamento degli investimenti.
Investimenti 2023 “Industria 4.0”	Comunicazione degli investimenti effettuati.	

PRO-MEMORIA PER L’USO DELLA PEC

Una raccomandazione finale: controllate periodicamente la PEC, sia per verificare eventuali comunicazioni ricevute (a valore di raccomandata), sia per verificare che la propria casella di posta certificata sia attiva.

NUOVO SITO INTERNET

Siamo felici di informarvi che il nuovo sito internet dello studio è online ed è accessibile al seguente indirizzo: <https://studiocervato.com/>

Nel nuovo sito internet troverete oltre ad una panoramica dei nostri servizi anche una sezione dedicata agli aggiornamenti nella quale saranno caricate le circolari dello studio.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, distinti saluti.

Studio Cervato & Associati